REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14731** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

MAFFEI MARIAROSARIA, nata a San Giorgio a Cremano (NA) il 06.09.1979 e residente a Tricesimo (UD) in via San Francesco, 18 - C.F.: MFFMRS79P46H892G, contumace;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 19 settembre 2024, con l'assistenza del dott. Gabriele Turiano, il magistrato relatore ed il V.P.G. dott.ssa Mariapaola Daino.

Ritenuto in

F A T T O

La Procura contabile contesta alla convenuta di aver prestato servizio senza averne titolo, in qualità di collaboratore scolastico supplente del personale A.T.A., con mansioni di cuoco, nei seguenti periodi:

- dal 14.11.2018 al 27.11.2018 presso I.C. V di Udine;

- dal 15.01.2019 al 01.02.2019 presso I.C. di Tricesimo;

- dal 25.02.2019 al 03.03.2019 presso I.C. di Tarcento;

- dal 07.03.2019 al 08.03.2019 presso I.C. V di Udine.

Per ottenere tali incarichi, la convenuta ha partecipato ad una procedura concorsuale, indetta dal MIUR con d.m. n. 640 del 30.8.2017, per il conferimento di supplenze del personale A.T.A. di terza fascia (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici), valida per il triennio 2018-2021, con particolare riferimento alle figure professionali di cuoco e di collaboratore scolastico.

Più precisamente, risulta documentalmente che la convenuta ha presentato, in data 20.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia presso l'Istituto commerciale di Tricesimo (UD), dichiarando di aver conseguito, nell'anno scolastico 2012/2013, il diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi della ristorazione – settore cucina", presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), con votazione 100/centesimi, rinnovando poi tale attestazione anche all'atto di assunzione, con dichiarazione sostitutiva di certificazione (doc. 5 -62 all. A citazione).

In ragione del titolo dichiarato, la sig.ra Maffei è stata poi assunta ed ha svolto i periodi di lavoro presso gli istituti scolastici sopra indicati.

Occorre precisare, a tal riguardo, che la normativa di riferimento richiede, per lo svolgimento delle funzioni di cuoco, il possesso di un

diploma professionale di Operatore dei servizi della ristorazione, settore Cucina (art. 2, comma.5, D.M. n. 640/2017, il quale richiama l'art. 62 del CCNL 29.11.2007, sottoscritto il 25 luglio 2008).

Secondo la prospettazione dell'accusa, la convenuta non sarebbe in possesso dei titoli richiesti e si sarebbe avvalsa, per partecipare alla procedura selettiva, di un diploma falso di "operatore dei servizi della ristorazione - settore cucina", apparentemente rilasciato in data 10.10.2014 con il n. 109564*2012, dall'Istituto professionale paritario "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA), oltre ad un certificato del diploma di qualifica altrettanto falso, recante il n. 2884, apparentemente rilasciato dal medesimo istituto in data 4.10.2013.

La Procura precisa, inoltre, che la sig.ra Maffei non risulta provvista di ulteriori titoli di qualificazione professionale, tali da consentirle di partecipare alla procedura di selezione sopra menzionata, se non in forza del titolo ritenuto dall'accusa essere falso.

In atto di citazione si dà conto delle indagini svolte e del corposo materiale probatorio raccolto nel procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, relativo però non solo alla posizione della sig.ra Maffei, ma riguardante anche numerose altre persone indagate per fatti diversi, non concernenti il presente giudizio.

Tornando alla posizione della convenuta, la notizia di danno erariale deriva, per l'appunto, dalla informativa trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, la quale, in data 12.04.2022, ha richiesto il rinvio a giudizio della sig.ra Maffei per i reati

di falso e truffa aggravata, di cui agli artt. 476 co. 2 cp. e 640 co. 2 n. 1 c.p. (docc. 1 e 5-68 all. A citazione).

Quanto, infine, alla quantificazione del danno, la Procura contabile fa riferimento alle retribuzioni erogate alla sig.ra Maffei nel periodo di impiego presso gli istituti scolastici sopra indicati, dal 14 novembre 2018 all'08 marzo 2009, secondo quanto attestato dall'INPS (doc. 5-66 All. A citazione). Tale retribuzione ammonta complessivamente ad euro 1.530,33; la pubblica accusa ha tuttavia quantificato la pretesa risarcitoria azionata in euro 765,16, oltre rivalutazione ed interessi, somma pari al 50% della retribuzione percepita dalla lavoratrice, volendo così valorizzare la parziale utilità dell'attività lavorativa svolta dalla convenuta.

All'udienza del 13 giugno 2024 il Collegio, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, ha dichiarato la contumacia della convenuta e rinviato la causa all'udienza del 19 settembre 2024, formulando richiesta alla Procura regionale di depositare copia del diploma e del relativo certificato sopra menzionati, attestanti - come detto - il titolo di studio di "operatore di servizi della ristorazione - settore cucina" in capo alla sig.ra Maffei.

In data 08 luglio 2024 la Procura regionale ha depositato copia del certificato di diploma unitamente ad una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, ove si precisa che la pergamena del diploma di qualifica professionale non è mai stata ritrovata e quindi non risulta acquisita agli atti del procedimento penale.

Alla successiva udienza del 19 settembre 2024 la pubblica accusa ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di citazione; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa della convenuta Maffei Mariarosa, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di collaboratrice scolastica supplente del personale A.T.A., con mansioni di cuoco e con rapporto di lavoro a tempo determinato, per aver percepito indebitamente emolumenti non dovuti, in quanto priva del titolo di qualificazione professionale falsamente dichiarato e necessario per potere essere assunta.

Ad avviso del Collegio la domanda risarcitoria formulata dalla Procura contabile merita pieno accoglimento, in quanto dal materiale probatorio acquisito emerge chiaramente che la convenuta non abbia mai conseguito il titolo di qualificazione professionale necessario per accedere al lavoro svolto e che la stessa sig.ra Maffei fosse pienamente consapevole della falsità del titolo fatto valere per partecipare - illecitamente - alla procedura di assunzione.

2. In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la mancanza del titolo professionale normativamente richiesto per accedere ad un contratto di lavoro pubblico recide il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione percepita dal lavoratore. La violazione della normativa attinente ai requisiti necessari per conseguire il

contratto di lavoro pubblico rende nullo il contratto stesso per illiceità della causa e, pertanto, consente di qualificare come indebita la percezione della retribuzione erogata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. In questi termini, la condotta del lavoratore che abbia dolosamente dichiarato il falso, indicando un titolo di studio o di qualificazione professionale inesistente, configura responsabilità erariale per il danno corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita (*ex plurimis* Corte dei conti, I sez. appello n. 527/2017; II sez. appello n. 568/2018; sez. appello Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014 nonché sez. Lombardia n.76/2024, id. n. 263/2022 e n. 138/2023; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).

Sulla scorta di un nuovo recente orientamento giurisprudenziale, volto a riconoscere una parziale utilità, ai sensi dell'art. 1 co. 1-bis della legge n. 20 del 1994, alle prestazioni di lavoro svolte da pubblici dipendenti con *"qualifica non elevata implicante mansioni basiche*" (Corte dei conti, sez. Lombardia n. 97/2024), la Procura contabile ha quantificato, nel caso di specie, il danno erariale nella misura pari al 50% delle retribuzioni lorde percepite dalla convenuta sig.ra Mariarosaria Maffei.

Ciò considerato, il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il conseguente divieto di ultrapetizione, limitano la possibilità, per questo Collegio, di quantificare il danno erariale oltre il *petitum* dell'atto di citazione, seppure la questione teorica sopra accennata meriti, ad avviso di questo Collegio, maggiore

riflessione, anche al fine di individuare la sede più opportuna per valutare e quantificare l'eventuale utilità conseguita dall'Amministrazione nello svolgimento del rapporto di lavoro nullo.

3. Ciò premesso, numerosi elementi probatori consentono di ritenere ampiamente provata la responsabilità erariale contestata alla sig.ra Maffei.

In primo luogo, l'Ufficio scolastico per la Campania, Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno ha dichiarato, con nota del 27.05.2019 (doc. 5 all. 42 citazione), che il numero seriale 109564*2012 del diploma professionale indicato dalla convenuta nella domanda di partecipazione alla selezione per essere assunta non corrisponde al numero seriale dei diplomi assegnati all'Istituto Passarelli, presso il quale la stessa convenuta ha dichiarato di aver conseguito il titolo.

Inoltre, il registro dei diplomi dell'Istituto Passarelli relativo all'anno scolastico 2012-2013 (doc. 5 all. 62 pagg. 30-34 citazione), sequestrato nel procedimento penale ed attestante lo svolgimento, tra gli altri numerosi candidati ivi registrati, dell'esame della sig.ra Maffei, per il conseguimento del titolo professionale, presenta macroscopiche irregolarità ed anomalie. Tale registro non risulta sottoscritto dal dirigente scolastico e non reca alcuna altra sottoscrizione che consenta di riferire tale documento all'istituto scolastico. Risulta, inoltre, del tutto anomalo che tutti i numerosi candidati annotati in tale registro abbiano conseguito il massimo dei voti, pari ad una valutazione di 100/100.

Ancora, secondo quanto riferito nella informativa finale di p.g. relativa

alle indagini penali (doc. 5 all. 36 pag. 30 citazione), l'Istituto Passarelli ha comunicato, in data 16.5.2019, all'Istituto scolastico provinciale di Salerno, in assenza di alcuna specifica richiesta da parte di quest'ultimo, l'avvenuto svolgimento nell'anno 2012-2013 (precisamente nel mese di agosto 2013), quindi con quasi sei anni di ritardo, di una sessione straordinaria di esami per il conferimento del diploma di qualifica professionale A.T.A. (servizi sociali, settore cucina, settore sala/bar), alla quale avrebbero partecipato numerosi soggetti, tra i quali viene indicata anche la sig.ra Maffei ed il numero di diploma sopra riportato (doc. 5 all. 36 pag. 34 citazione).

Questi elementi indiziari dimostrano inequivocabilmente che la sig.ra Maffei non abbia realmente conseguito il titolo di qualificazione professionale dichiarato e, pertanto, la assoluta falsità del diploma fatto valere per essere assunta. È possibile, quindi, ritenere provata la responsabilità della convenuta per avere illecitamente conseguito gli incarichi di supplenza presso gli istituti scolastici sopra indicati e per avere indebitamente percepito la relativa retribuzione.

Non possono invece essere presi in considerazione gli ulteriori elementi probatori indicati in atto di citazione, in quanto riferiti a fatti diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio e compiuti da soggetti diversi dalla convenuta. Non assumono rilievo, quindi, le dichiarazioni della segretaria dell'Istituto Passarelli, sig.ra Stefania Gagliardi, la quale ha riferito della falsificazione di diplomi di abilitazione all'insegnamento di sostegno, non pertinenti alla vicenda in esame (doc. 5 all. 38 citazione). Analogamente, gli esiti dei sequestri

e le ulteriori dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in sede penale, menzionati in atto di citazione, riguardanti fatti e persone diversi da quelli oggetto del presente giudizio, seppure dipingano un contesto generale di illegalità nell'attività dell'Istituto Passarelli, non risultano pertinenti rispetto alla specifica vicenda oggetto del presente giudizio.

4. Come detto, la quantificazione del danno operata dalla Procura contabile corrisponde al 50% delle retribuzioni percepite dalla convenuta, pari ad euro 756,16, come attestato dall'INPS (doc. 5 all. 66 citazione).

In ragione della complessità della composizione del danno, la rivalutazione della predetta somma può essere calcolata con decorrenza dalla fine dell'ultimo periodo lavorativo e quindi dalla data dell'08.03.2019, sino al deposito della presente sentenza, secondo la generale disciplina delle obbligazioni di valore, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data del deposito sino al soddisfo.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14731 del registro di segreteria:

condanna la convenuta Mariarosa Maffei al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma di euro 756,16, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 08.03.2019 al deposito della

presente sentenza ed interessi legali dalla data del deposito sino al saldo effettivo;

condanna la convenuta al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 349,96.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.

Il giudice estensore	Il presidente
Sergio Antonio Prestianni	Grazia Bacchi
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 17/03/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)